



# CITTA' DI POTENZA

## MODIFICHE DELLE “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” Elaborato “2” approvato con D.C.C. 27/2001 e delle sue integrazioni approvate con D.C. C. n e D.C.C.

### ART. 1 (POSTEGGI TEMPORANEI)

L'art. 8 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” è così modificato e sostituito:

“1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festività o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) uva da vino,
- h) pomodori per conserve,
- i) angurie e meloni;
- j) agrumi**
- k) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.

3. **L'Ufficio Suap Attività Produttive**, di concerto con la **Polizia Locale**, predisponde entro il 30 Gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.

4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano **al Suap** l'istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.

6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

7. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere.

8. **L'Ufficio Suap Attività Produttive, previa acquisizione dei pareri della Polizia Locale e degli Uffici interessati per competenza, provvede all'assegnazione dei posteggi tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità ed alla circolazione veicolare e pedonale.**

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.”

## ART. 2 (COMMERCIO ITINERANTE)

L'art. 9 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “ è così modificato e sostituito:

“1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 300 metri.

**2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico e nell'area del centro urbano riportata nell'allegata planimetria (area tratteggiata in scuro), denominata “ALLEGATO A TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE”.**

**3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari.”**